

REGIONE LOMBARDIA
(Regolamento regionale n. 4/2017 es.m.i)

COMUNE DI TRESORE BALNEARIO
capofila dell'AMBITO DISTRETTUALE VAL CAVALLINA
AVVISO PUBBLICO

per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili
nell' AMBITO DISTRETTUALE VAL CAVALLINA localizzate nei comuni di:

- CAROBBIO DEGLI ANGELI,
- CENATE SOTTO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CENATE SOPRA
- TRESORE BALNEARIO DI PROPRIETA' DELL'ALER

PERIODO APERTURA E CHIUSURA DELL'AVVISO
dal 10/05/2022 al 24/06/2022

1. Indizione dell'avviso pubblico

- a. Ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2017, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 3/2019 e dal Regolamento Regionale n. 6/2021, è indetto l'avviso pubblico per l'assegnazione delle unità abitative disponibili destinate ai servizi abitativi pubblici, approvato dall'Ente capofila con determina del settore servizi alla persona n. 221 del 06-05-2022

Disponibilità di alloggi

Le unità abitative di cui al presente avviso pubblico sono:

- a) numero 6 unità alloggi immediatamente assegnabili.
- b) gli alloggi sono ubicati nei seguenti Comuni:

Ente Proprietario	Comune dove sono situati gli alloggi	Numero totale alloggi da assegnare	Mq
CAROBBIO DEGLI ANGELI	CAROBBIO DEGLI ANGELI	2	51.00 mq 56.71 mq
CENATE SOPRA	CENATE SOTTO	1	48.00 mq
ALER	TRESORE BALNEARIO	3	49,22 mq 49,22 mq 69,06 mq
TOTALE		6	



CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza, situazione economica, abitativa e familiare specificati nell'art.7 del regolamento regionale 4/2017 modificato ed integrato a marzo 2019 e a ottobre 2021 e dalla Legge Regionale dell' 8 luglio 2016 n° 16. Non potranno presentare domanda i nuclei familiari con indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) superiore ad € 16.000,00, come previsto dall'art.7 del regolamento sopracitato.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

La domanda va compilata dal richiedente esclusivamente in modalità telematica accedendo alla piattaforma SIAGE. <https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/> . Ogni postazione p.c. è valida, anche quella di casa.

COME ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA SIAGE:

- Con tessera CRS (Carta Regionale dei Servizi) in corso di validità o CNS (Carta Nazionale dei servizi) con PIN, da richiedere all'A.S.S.T. territoriale;
- Con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

E' importante essere in possesso di cellulare e indirizzo mail personale.

I cittadini interessati a partecipare possono prendere visione dell'avviso pubblico sul sito istituzionale dei comuni della Valle Cavallina e del Consorzio Servizi Val, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia o presentarsi presso le sedi indicate nell'avviso e nell'informativa ove ritirare l'avviso stesso e la relativa modulistica.

E' possibile trovare la postazione pc ed essere assistiti, previo appuntamento, presso:

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

Via Fratelli Calvi, 1

Trescore Balneario

035/944904 int. 7

Mail: sap@consorzioservizi.valcavallina.bg.it

Comune di Trescore Balneario

((Ente capofila))



Documentazione necessaria per la presentazione della domanda – IN FOTOCOPIA

- indirizzo di posta elettronica e cellulare utilizzabili durante l'operazione di iscrizione;
- tessera CRS (Carta Regionale dei Servizi) in corso di validità o CNS (Carta Nazionale dei servizi) con PIN oppure credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- per tutti i componenti del nucleo familiare dati anagrafici e codici fiscali e per i cittadini non comunitari i permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o permesso soggiorno almeno biennale (valido);
- contratto di lavoro per cittadini non comunitari in possesso di permesso di soggiorno biennale;
- data di iscrizione all'anagrafe comunale e regionale;
- copia cartacea dell'ISEE (compresa DSU) in corso di validità. In caso di famiglia di nuova formazione non ancora costituita è necessario essere in possesso dell'ISEE di entrambi i nuclei di provenienza;
- dichiarazione di alloggio antigienico accertato dall'ATS per chi vive da almeno 1 anno in alloggi privi di servizi igienici o di riscaldamento o considerati antigenici;
- eventuale certificazione di invalidità (per ottenere un punteggio questa dovrà essere pari almeno al 66%);
- copia sentenza di separazione per chi ha dovuto lasciare l'alloggio all'altro coniuge ed ai figli e deve versare l'assegno di mantenimento in seguito a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria emesso al massimo un anno prima della presentazione della domanda;
- eventuale documentazione relativa allo sfratto convalidato od eseguito;
- eventuale documentazione relativa a condizione abitativa impropria (in struttura di assistenza da almeno 1 anno, in ricovero precario da almeno 6 mesi, in struttura di tipo alberghiero a carico di amministrazioni pubbliche);
- superficie utile (cosiddetta superficie calpestabile) alloggio per eventuale condizione di sovraffollamento (da almeno 1 anno secondo i parametri bando);
- eventuale presenza di barriere architettoniche interne o esterne all'alloggio per persone disabili o esterne per anziani ultrasessantacinquenni;
- marca da bollo da € 16,00 o carta di credito per il pagamento on line; il pagamento può avvenire in modalità virtuale ovvero acquistando la marca da bollo e inserendo il numero nell'apposito campo della piattaforma regionale.

IMPORTANTE:



Sede legale: Via Fratelli Calvi, 1 • 24069 Trescore Balneario (BG)
N. Tel: 035.944904; 035.941486; 035.4258547 • N. Fax 035.943055
e-mail: servizi.sociali@consorzioservizi.valcavallina.bg.it
pec: consorzio.servizi.valcavallina@legalmail.it

- Con la formazione delle graduatorie del presente avviso SAP decadono tutte le domande della graduatoria formulata a seguito dei bandi precedenti, pertanto chi è già presente in precedenti graduatorie deve ripresentare domanda con le nuove modalità.
- Si evidenzia che a seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive, gli enti proprietari, per i propri alloggi, ai sensi dell'art. 15 del r.r. n° 4/2017 e s.m.i. procederanno all'assegnazione degli stessi, previa verifica dei requisiti (art. 7 del r.r. n° 4/2017 e s.m.i.) al momento dell'avviso e della loro permanenza all'atto dell'assegnazione, richiedendo la presentazione di tutta la documentazione comprovante quanto dichiarato nella domanda presentata sulla piattaforma online.



REGIONE LOMBARDIA
(L.R. n. 16/2016 E DEL R.R. n. 4/2017, D.G.R. n. XI/5394 DEL 18/10/2021)
COMUNE DI TRESORE BALNEARIO – CAPORLA DELL'AMBITO TERRITORIALE VAL CAVALLINA

AVVISO PUBBLICO n. 5540

PER L'ASSEGNAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DISPONIBILI
NELL'AMBITO TERRITORIALE VAL CAVALLINA

PERIODO DI APERTURA E CHIUSURA DELL'AVVISO

DALLE ORE 12:00 DEL 10 MAGGIO 2022

ALLE ORE 12:00 DEL 24 GIUGNO 2022

1. INDIZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO

1.1 AI SENSI DELLA L.R. n. 16/2016, DEL R.R. n. 4/2017 S.M.I. E DELLA D.G.R. n. XI/5394 DEL 18/10/2021, È INDETTO IL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE DISPONIBILI DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI.

1.2 LE UNITÀ ABITATIVE DI CUI AL PRESENTE AVVISO PUBBLICO SI DISTINGUONO IN:

A) NUMERO 6 UNITÀ ABITATIVE IMMEDIATAMENTE ASSEGNABILI, COME DA ELENCO:

Ente Proprietario	Comune dove sono situati gli alloggi	Numero totale alloggi da assegnare	Mq
CAROBIO DEGLI ANGELI	CAROBIO DEGLI ANGELI	2	51.00 mq 56.71 mq
CENATE SOPRA	CENATE SOTTO	1	48.00 mq
ALER	TRESCORE BALNEARIO	3	49,22 mq 49,22 mq 69,06 mq
TOTALE		6	

1.3 LE UNITÀ ABITATIVE DI CUI AL PRESENTE AVVISO SONO PUBBLICATE NELLA PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE CON L'INDICAZIONE, PER CIASCUNA DI ESSE, DEI SEGUENTI ELEMENTI:

- A) ENTE PROPRIETARIO
- B) ZONA O FRAZIONE O MUNICIPIO;
- C) SUPERFICIE UTILE RESIDENZIALE;
- D) NUMERO DEI VANI E FOTOGRAFIE DELL'UNITÀ ABITATIVA E, OVE POSSIBILE, DELLO STABILE;

- E) PIANO;
- F) PRESENZA DI ASCENSORE;
- G) PRESENZA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE;
- H) TIPOLOGIA DI RISCALDAMENTO;
- I) STIMA DELLE SPESE PER I SERVIZI;
- J) NUMERO DI DOMANDE PRESENTATE.

1.4 I CITTADINI INTERESSATI A PARTECIPARE ALL'AVVISO POSSONO PRENDERE VISIONE DELL'AVVISO PUBBLICO SUI SITI ISTITUZIONALI DEGLI ENTI PROPRIETARI E GESTORI.

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

2.1 LA DOMANDA PUÒ ESSERE PRESENTATA PER UN'UNITÀ ABITATIVA ADEGUATA LOCALIZZATA NEL COMUNE DI RESIDENZA DEL RICHIEDENTE O ANCHE NEL COMUNE IN CUI IL RICHIEDENTE PRESTA ATTIVITÀ LAVORATIVA, SECONDO QUANTO INDICATO ALL'ARTICOLO 9, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO REGIONALE VIGENTE. NEL CASO IN CUI NON SIANO PRESENTI UNITÀ ABITATIVE ADEGUATE NEL COMUNE DI RESIDENZA E NEL COMUNE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA, LA DOMANDA PUÒ ESSERE PRESENTATA PER UN'UNITÀ ABITATIVA ADEGUATA, LOCALIZZATA IN UN ALTRO COMUNE APPARTENENTE ALLO STESSO PIANO DI ZONA DEL COMUNE DI RESIDENZA O DEL COMUNE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA DEL RICHIEDENTE.

2.2 I NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI INDIGENZA DI CUI AL SUCCESSIVO PUNTO 6, POSSONO PRESENTARE DOMANDA PER GLI ALLOGGI LOCALIZZATI NEL COMUNE DI RESIDENZA, IN RELAZIONE A QUANTO INDICATO ALL'ARTICOLO 9 COMMA 2-BIS DEL REGOLAMENTO REGIONALE VIGENTE. SE NEL COMUNE DI RESIDENZA NON VI SONO UNITÀ ABITATIVE O, SE PRESENTI, QUESTE NON SONO ADEGUATE ALLE CARATTERISTICHE E ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE, IL NUCLEO FAMILIARE IN CONDIZIONE DI INDIGENZA PUÒ PRESENTARE DOMANDA NEL COMUNE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA O IN UN TERZO COMUNE A SCELTA NELL'AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO, A CONDIZIONE CHE SIANO COMUNI CON UNA POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI.

2.2.1 IN ASSENZA DI UNITÀ ABITATIVA ADEGUATA, LA DOMANDA PUÒ COMUNQUE ESSERE PRESENTATA, ALTERNATIVAMENTE, NEL COMUNE DI RESIDENZA, LAVORO O IN UN TERZO COMUNE DELL'AMBITO; I NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI INDIGENZA POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA SOLO NEL COMUNE DI RESIDENZA.

2.2.2 L'ASSEGNAZIONE DI UN'UNITÀ ABITATIVA AVVIENE, QUALORA SUCCESSIVAMENTE ALL'APERTURA DELL'AVVISO E FINO ALL'APPROVAZIONE DELLA SUCCESSIVA GRADUATORIA DEFINITIVA, SI RENDANO DISPONIBILI UNITÀ ABITATIVE ADEGUATE

2.3 È DA CONSIDERARSI ADEGUATA L'UNITÀ ABITATIVA CON UNA SUPERFICIE UTILE RESIDENZIALE IN RELAZIONE AL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE COME NELLA TABELLA DI SEGUITO RIPORTATA:

SUPERFICIE UTILE RESIDENZIALE		
NUMERO COMPONENTI	VALORI MINIMI (MQ)	VALORI MASSIMI (MQ)
1	28	46
2	38	55
3	48	65
4	58	80
5	68	93
6	78	NELLA SUPERFICIE MASSIMA DISPONIBILE

DALLA SUPERFICIE DI CUI SOPRA SONO ESCLUSE LE SUPERFICI DEI BALCONI, TERRAZZE, CANTINE E ALTRE AREE ACCESSORI SIMILI. PER I NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI DA 1 SOLA PERSONA È POSSIBILE ASSEGNARE UN ALLOGGIO DI SUPERFICIE INFERIORE A 28 MQ.

2.4 NELLA DOMANDA IL RICHIEDENTE INDICA SINO AD UN MASSIMO DI DUE UNITÀ ABITATIVE, ANCHE APPARTENENTI A DIVERSI ENTI PROPRIETARI, ADEGUATE ALLA COMPOSIZIONE DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE.

LA MANCATA INDICAZIONE DI ALMENO UN'UNITÀ ABITATIVA, QUALORA SIA PRESENTE UN ALLOGGIO ADEGUATO, NON CONSENTE LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. LE PREFERENZE ESPRESSE IN FASE DI DOMANDA NON HANNO CARATTERE VINCOLANTE PER L'ENTE PROPRIETARIO IN SEDE DI ASSEGNAZIONE.

L'ASSEGNAZIONE DA PARTE DELL'ENTE PROPRIETARIO È EFFETTUATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 COMMA 1, CONSIDERANDO, OVE POSSIBILE, LA PREFERENZA ESPRESSA DAL RICHIEDENTE. NEL CASO LE UNITÀ ABITATIVE INDICATE DAL RICHIEDENTE NON SIANO DISPONIBILI, L'ENTE PROPRIETARIO ASSEGNA UN'UNITÀ ABITATIVA NELLA MEDESIMA ZONA O FRAZIONE O IN UN'ALTRA LIMITROFA. QUALORA IN TALI ZONE NON VI SIA DISPONIBILITÀ DI UNITÀ ABITATIVE, VIENE ASSEGNATA UN'UNITÀ ABITATIVA OVE DISPONIBILE.

L'ASSEGNAZIONE DELL'UNITÀ ABITATIVA È ALTRESÌ DISPOSTA IN MODO DA ASSICURARE L'INTEGRAZIONE SOCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 23, COMMA 6 DELLA L.R. 16/2016, TENDENDO A RAGGIUNGERE NEI SINGOLI STABILI UN EQUILIBRIO CHE TENGA CONTO DELLE CONDIZIONI SOCIALI, ANAGRAFICHE, REDDITUALI E DI NAZIONALITÀ.

- 2.5 LA DOMANDA PUÒ ESSERE PRESENTATA ESCLUSIVAMENTE IN MODALITÀ DIGITALE UTILIZZANDO LA PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE RAGGIUNGIBILE AL LINK DI SEGUITO INDICATO:

WWW.SERVIZIABITATIVI.SERVIZIRL.IT

accedendo come "Cittadino" tramite credenziali SPID, tramite tessera sanitaria-CNS e relativo Pin

- 2.6 PER ACCEDERE AL MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, PREDISPOSTO ED INFORMATIZZATO NELLA PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE, È NECESSARIO CHE IL RICHIEDENTE ABBAIA PROVVEDUTO ALLA REGISTRAZIONE, NELLA PREDETTA PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE, DEI DATI ANAGRAFICI PROPRI E DEI COMPONENTI IL RELATIVO NUCLEO FAMILIARE, SECONDO LE MODALITÀ IVI PREVISTE.
- 2.7 TERMINATA LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE, IL RICHIEDENTE PRENDE VISIONE, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE, DELLE UNITÀ ABITATIVE DISPONIBILI ADEGUATE ALLE CARATTERISTICHE DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO 2.3.
- 2.8 A CONCLUSIONE DELL'INSERIMENTO DELLA DOMANDA, LA PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE ATTRIBUISCE UN PROTOCOLLO ELETTRONICO E RILASCIATA AL RICHIEDENTE COPIA DELLA DOMANDA, CON L'INDICAZIONE DEL PUNTEGGIO CONSEGUITO (ISBAR INDICATORE DELLA SITUAZIONE DI BISOGNO ABITATIVO REGIONALE) E DEGLI ELEMENTI CHE HANNO CONCORSO ALLA SUA DETERMINAZIONE, NONCHÉ DELLA CATEGORIA SOCIALE DI APPARTENENZA E DALL'EVENTUALE CONDIZIONE DI INDIGENZA. IL PROTOCOLLO ELETTRONICO FA FEDE DELLA DATA E DELL'ORA DELL'AVVENUTA TRASMISSIONE.
- 2.9 I CITTADINI INTERESSATI A PARTECIPARE ALL'AVVISO POSSONO PRENDERE VISIONE DELL'AVVISO PUBBLICO SUI SITI ISTITUZIONALI DEGLI ENTI PROPRIETARI E GESTORI E SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA O PRESENTARSI PER INFORMAZIONI E/O SUPPORTO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PRESSO LE SEDI DEI COMUNI DI RESIDENZA E/O DELL'ALER DI SEGUITO INDICATI:

COMUNE	TELEFONO
BERZO SAN FERMO	035821122
BIANZANO	035814001
BORGO DI TERZO	035821046
CAROBBIO DEGLI ANGELI	0354276211
CASAZZA	035816060
CENATE SOPRA	035956003
CENATE SOTTO	035940151
ENDINE GAIANO	035825005
ENTRATICO	035942021
GAVERINA TERME	035810053
GORLAGO	0354252611

GRONE	035820448
LUZZANA	035822829
MONASTEROLO DEL CASTELLO	035814515
RANZANICO	0358269022
SAN PAOLO D'ARGON	0354253011
SPINONE AL LAGO	035810051
TRESCORE BALNEARIO	035955611
UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA	035822727
VIGANO SAN MARTINO	035821047
ZANDOBBIO	0354256911

3. AUTOCERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

3.1 IL NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE RICORRE ALL'AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI RICHIESTI AL PUNTO 5 DELL'AVVISO E DELLE CONDIZIONI DI DISAGIO DI CUI AI SUCCESSIVI ARTICOLI 10, 11, 12, 13, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000. LE DICHIARAZIONI RICHIESTE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA SONO INSERITE NEL MODULO ONLINE DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 2.5.

3.2 IN SEDE DI VERIFICA DEI REQUISITI, I CERTIFICATI COMPROVANTI LE CONDIZIONI DI DISABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.P.R. 445/2000, NONCHÉ QUELLI RELATIVI ALLE CONDIZIONI DI ANTIGIENICITÀ DI UN ALLOGGIO, VANNO ESIBITI IN ORIGINALE.

3.3 AI CITTADINI EXTRA UE NON È RICHIESTA LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DIRETTA AD ATTESTARE CHE TUTTI I COMPONENTI DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE NON POSSIEDONO ALLOGGI ADEGUATI NEL PAESE DI PROVENIENZA (DA INTENDERSI COME PAESE DI CITTADINANZA) DI CUI AL SECONDO PERIODO DELLA LETTERA D) DEL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2017. IN SEDE DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ACCESSO DI CUI AL PUNTO 5) DELLO SCHEMA DI AVVISO, PER TUTTI I RICHIEDENTI LA VERIFICA IN ORDINE ALLA ASSENZA DELLA TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ O DI ALTRI DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU BENI IMMOBILI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEL NUCLEO FAMILIARE, UBICATI ALL'ESTERO, VIENE EFFETTUATA ATTRAVERSO LA DOCUMENTAZIONE FISCALE E DICHIARAZIONE ISEE PRESENTATA.

NEI CONFRONTI DELLO STRANIERO TITOLARE:

- DEL PERMESSO PER PROTEZIONE INTERNAZIONALE;
- DELLO STRANIERO TITOLARE DEL PERMESSO UMANITARIO;
- DEL PERMESSO PER "CASI SPECIALI"

NON È RICHIESTO IL POSSESSO DEL REQUISITO DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 1) LETT. D), DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2017, CIOÈ L'ASSENZA DI PROPRIETÀ DI IMMOBILI ADEGUATI NEL PAESE DI PROVENIENZA (DA INTENDERSI COME PAESE DI CITTADINANZA).

3.4 IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, IL DICHIARANTE È PUNITO E DECADE DAGLI EVENTUALI BENEFICI OTTENUTI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 75 E 76 DEL D.P.R. 445/2000. A TALE SCOPO SI FA RIFERIMENTO A QUANTO DISPOSTO DAL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, APPROVATO CON D.P.R. 445/2000, CON L'AVVERTENZA CHE CHIUNQUE RILASCI DICHIARAZIONI MENDACI, FORMI ATTI FALSI O NE FACCIA USO È PUNITO AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA.

3.5 PER EFFETTUARE LA DOMANDA, DOVRÀ ESSERE PAGATA MARCA DA BOLLO DEL VALORE DI EURO 16,00 CON LE SEGUENTI MODALITÀ:

- MARCA DA BOLLO VIRTUALE (PAGAMENTO ON LINE CON CARTA DI CREDITO);
- ACQUISTO PRESSO LE RIVENDITE AUTORIZZATE DELLA MARCA DA BOLLO, I CUI ESTREMI (DATA E CODICE) ANDRANNO RIPORTATI NELL'APPOSITO SPAZIO ALL'INTERNO DELLA DOMANDA.

4. DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

- 4.1 LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE È PRESENTATA DA UN SOGGETTO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AL PUNTO 5 DEL PRESENTE AVVISO RELATIVAMENTE ALL'INTERO NUCLEO FAMILIARE CHE DEVE ANCH'ESSO ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI, COME INDICATO DAL PUNTO 5.2.
- 4.2 IL NUCLEO FAMILIARE AVENTE DIRITTO AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI È QUELLO COSTITUITO DA UNA SOLA PERSONA, ANCHE GENITORE SEPARATO O DIVORZIATO, OVVERO DALLE PERSONE DI SEGUITO ELENATE:
- A) CONIUGI NON LEGALMENTE SEPARATI;
 - B) SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DELLA LEGGE 20 MAGGIO 2016, N. 76 (REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO E DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE);
 - C) CONVIVENTI DI FATTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 36, DELLA LEGGE 76/2016, ANAGRAFICAMENTE CONVIVENTI DA ALMENO DUE ANNI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA;
 - D) FIGLI ANAGRAFICAMENTE CONVIVENTI CON IL NUCLEO RICHIEDENTE, O FIGLI NON ANAGRAFICAMENTE CONVIVENTI DI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI, DESTINATARI DI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA CHE PREVEDONO TEMPI PARITETICI DI CURA E FREQUENTAZIONE DEGLI STESSI E IL RILASCIO DELLA CASA FAMILIARE;
 - E) PERSONE LEGATE DA VINCOLI DI PARENTELA FINO AL TERZO GRADO O DI AFFINITÀ FINO AL SECONDO GRADO, ANAGRAFICAMENTE CONVIVENTI DA ALMENO UN ANNO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
- 4.3 AI SOLI FINI DEL CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE), IL NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO È QUELLO INDICATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 DICEMBRE 2013, N. 159 "REGOLAMENTO CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E I CAMPI DI APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)".
- 4.4 PER IL CITTADINO DI PAESE NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA SONO CONSIDERATI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE I FAMILIARI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE. RESTA FERMO IL RISPETTO DEL REQUISITO TEMPORALE DI CUI ALLA LETTERA E) DEL PUNTO 4.2.
- 4.5 AGLI AVVISI PUBBLICI SONO AMMESSI A PARTECIPARE ANCHE I NUCLEI FAMILIARI DI NUOVA FORMAZIONE. IN TAL CASO, IL NUCLEO FAMILIARE DI NUOVA FORMAZIONE DEVE ESSERSI GIÀ COSTITUITO CON ATTO DI MATRIMONIO O UNIONE CIVILE DA NON PIÙ DI DUE ANNI O DEVE COSTITUIRSI, CON LE STESSA MODALITÀ, PRIMA DELLA CONSEGNA DELL'UNITÀ ABITATIVA.
- 4.6 I TERMINI DI CUI ALLE LETTERE C) ED E) DEL PUNTO 4.2 NON SI APPLICANO NEI CASI DI SOGGETTI AFFIDATI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E DI ULTRASessantacinquenni o INVALIDI O DISABILI AFFETTI DA MINORAZIONI O MALATTIE INVALIDANTI CHE COMPORTINO UNA PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE PARI O SUPERIORE AL 66% (SESSANTASEI PER CENTO) PER CENTO, RICONOSCIUTA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE, OVVERO CON GRAVE HANDICAP O PATOLOGIA CON PROGNOSI A ESITO INFAUSTO.

5. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 5.1 POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PRESENTE AVVISO I NUCLEI FAMILIARI CHE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA SIANO IN POSSESSO DEI REQUISITI E CONDIZIONI INDICATI NEI PUNTI CHE SEGUONO:
- a) CITTADINANZA ITALIANA O DI UNO STATO DELL'UNIONE EUROPEA OVVERO CONDIZIONE DI STRANIERI TITOLARI DI PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GENNAIO 2007, N.3 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/109/CE RELATIVA ALLO STATUS DI CITTADINI DI PAESI TERZI SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO) O DI STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN POSSESSO DI PERMESSO DI SOGGIORNO ALMENO BIENNALE E CHE ESERCITANO UNA REGOLARE ATTIVITÀ DI LAVORO SUBORDINATO O DI LAVORO AUTONOMO AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N.286 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO), OVVERO DI STRANIERI CHE, IN BASE ALLA NORMATIVA STATALE, BENEFICIANO DI UN TRATTAMENTO UGUALE A QUELLO RISERVATO AI CITTADINI ITALIANI AI FINI DELL'ACCESSO AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI COMUNQUE DENOMINATI;
 - b) RESIDENZA ANAGRAFICA O SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA NELLA REGIONE LOMBARDIA ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA;

- c) **INDICATORE DI SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) DEL NUCLEO FAMILIARE, CALCOLATO CON I CRITERI STABILITI DALLA NORMATIVA STATALE DI RIFERIMENTO NON SUPERIORE AD EURO 16.000,00 E VALORI PATRIMONIALI, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, DEL MEDESIMO NUCLEO FAMILIARE DETERMINATI COME DI SEGUITO INDICATO:**

1) PER I NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI DA UN SOLO COMPONENTE LA SOGLIA PATRIMONIALE È DETERMINATA NEL VALORE DI EURO 22.000,00;

2) PER I NUCLEI FAMILIARI CON DUE O PIÙ COMPONENTI, LA SOGLIA PATRIMONIALE È DETERMINATA NEL VALORE DI EURO $16.000,00 = + (\text{EURO } 5.000,00 \times \text{IL PARAMETRO DELLA SCALA DI EQUIVALENZA [PSE]})$.

PROSPETTO ESEMPLIFICATIVO

NUMERO COMPONENTI SOLO MAGGIORENNI	VALORE PSE	SOGLIA PATRIMONIALE VALORE IN EURO=
1 PERSONA	1	€ 22.000,00
2 PERSONE	1,57	€ 23.850,00
3 PERSONE	2,04	€ 26.200,00
4 PERSONE	2,46	€ 28.300,00
5 PERSONE	2,85	€ 30.250,00
6 PERSONE	3,2	€ 32.000,00

NEL CASO DI NUCLEI FAMILIARI DI NUOVA FORMAZIONE NON ANCORA COSTITUITI, DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO REGIONALE, È NECESSARIO CHE SIANO INDICATI GLI ISEE, IN CORSO DI VALIDITÀ, DELLE FAMIGLIE DI PROVENIENZA DI CIASCUNO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO ALLA LETTERA c) DEL COMMA 5.1 PUNTI 1) E 2). AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL DISAGIO ECONOMICO È CONSIDERATO L'ISEE CON IL VALORE MINORE.

- d) **ASSENZA DI TITOLARITÀ DI DIRITTI DI PROPRIETÀ O DI ALTRI DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU BENI IMMOBILI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEL NUCLEO FAMILIARE, UBICATI NEL TERRITORIO ITALIANO O ALL'ESTERO.**

È DA CONSIDERARSI ADEGUATO L'ALLOGGIO CON UNA SUPERFICIE UTILE ALMENO PARI AI VALORI INDICATI NELLA SEGUENTE TABELLA:

SUPERFICIE UTILE IN MQ*	COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE
45	1 - 2
60	3 - 4
75	5 - 6
95	7 o PIÙ

* Per superficie utile si intende la superficie calpestabile dell'alloggio esclusa qualsiasi superficie accessoria.

- e) **ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI DI ALLOGGI SOCIALI DESTINATI A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI PER I QUALI, NEI PRECEDENTI CINQUE ANNI, È STATA DICHIARATA LA DECADENZA O È STATO DISPOSTO L'ANNULLAMENTO, CON CONSEGUENTE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE;**
- f) **ASSENZA DI DICHIARAZIONE DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI PER MOROSITÀ COLPEVOLE, IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE OVVERO AL RIMBORSO DELLE SPESE. TRASCORSI CINQUE ANNI DALLA DICHIARAZIONE DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE, LA DOMANDA È AMMISSIBILE A CONDIZIONE CHE IL DEBITO SIA STATO ESTINTO;**
- g) **ASSENZA DI EVENTI DI OCCUPAZIONE ABUSIVA DI ALLOGGIO O DI UNITÀ IMMOBILIARE AD USO NON RESIDENZIALE O DI SPAZI PUBBLICI E/O PRIVATI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI; TRASCORSI CINQUE ANNI DALLA CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE ABUSIVA LA DOMANDA È AMMISSIBILE A CONDIZIONE CHE L'EVENTUALE DEBITO DERIVANTE DAI DANNEGGIAMENTI PRODOTTI DURANTE IL PERIODO DI OCCUPAZIONE O NELLE FASI DI SGOMBERO SIA STATO ESTINTO;**
- h) **NON AVER CEDUTO, IN TUTTO O IN PARTE, FUORI DAI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, L'ALLOGGIO PRECEDENTEMENTE ASSEGNATO O SUE PERTINENZE IN LOCAZIONE;**

- i) *ASSENZA DI PRECEDENTE ASSEGNAZIONE, IN PROPRIETÀ, DI ALLOGGIO REALIZZATO CON CONTRIBUTO PUBBLICO O FINANZIAMENTO AGEVOLATO IN QUALUNQUE FORMA, CONCESSO DALLA STATO, DALLA REGIONE, DAGLI ENTI TERRITORIALI O DA ALTRI ENTI PUBBLICI, SEMPRE CHE L'ALLOGGIO NON SIA PERITO SENZA DARE LUOGO AL RISARCIMENTO DEL DANNO;*

5.2 *I REQUISITI DI CUI AL COMMA 5.1. DEVONO ESSERE POSSEDUTI DAL RICHIEDENTE E, LIMITATAMENTE A QUANTO PREVISTO DALLE LETTERE D), E), F), G), H) ED I), DEL MEDESIMO COMMA, ANCHE DAGLI ALTRI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE DEL RICHIEDENTE, ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, NONCHÉ AL MOMENTO DELL'ASSEGNAZIONE. I SUDETTI REQUISITI DEVONO PERMANERE IN COSTANZA DI RAPPORTO, FATTO SALVO QUANTO STABILITO IN ORDINE AL LIMITE ISEE PER LA PERMANENZA E AI LIMITI DEI VALORI PATRIMONIALI MOBILIARI ED IMMOBILIARI.*

5.3 *AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 4, DELLA L.R. 16/2016, AI FINI DEL RISPETTO DEL REQUISITO DI CUI ALLA LETTERA D), DEL COMMA 5.1, NEL CASO DI CONIUGI LEGALMENTE SEPARATI O DIVORZIATI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO CHE, A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, SONO OBBLIGATI AL VERSAMENTO DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI E NON SONO ASSEGNATARI O COMUNQUE NON HANNO LA DISPONIBILITÀ DELLA CASA CONIUGALE IN CUI RISIEDONO I FIGLI, ANCHE SE DI PROPRIETÀ DEI MEDESIMI CONIUGI O EX CONIUGI, NON VIENE CONSIDERATO IL DIRITTO DI PROPRIETÀ O ALTRO DIRITTO REALE DI GODIMENTO RELATIVO ALLA CASA CONIUGALE IN CUI RISIEDONO I FIGLI.*

6. NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI INDIGENZA

6.1 *I NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI INDIGENZA, DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO REGIONALE VIGENTE, SONO QUELLI CHE PRESENTANO UNA CONDIZIONE ECONOMICA PARI O INFERIORE A 3.000 EURO ISEE.*

6.2 *LE ASSEGNAZIONI RIGUARDANTI I NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI INDIGENZA SONO DISPOSTE NELLA MISURA DEL 20% DELLE UNITÀ ABITATIVE DISPONIBILI NELL'ANNO SOLARE.*

6.3 *NEL CASO DI ASSEGNAZIONE DELL'UNITÀ ABITATIVA, I SERVIZI SOCIALI COMUNALI DEFINISCONO INSIEME AL NUCLEO FAMILIARE ASSEGNATARIO UN PROGETTO INDIVIDUALE FINALIZZATO AL RECUPERO DELL'AUTONOMIA ECONOMICA E SOCIALE, CHE PREVEDA UN PERCORSO DI SUPPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DEL NUCLEO INDIGENTE PER IL PERIODO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 25, COMMA 2 DELLA L.R. 16/2016 E COMUNQUE FINO A QUANDO IL NUCLEO FAMILIARE NON ABBA ACQUISITO SUFFICIENTE AUTONOMIA ECONOMICA E SOCIALE.*

SUBENTRO NELLA DOMANDA

7.1 *SE DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE SI VERIFICA IL DECESSO DEL RICHIEDENTE, SUBENTRANO NELLA DOMANDA I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE INDICATI NELLA MEDESIMA DOMANDA, SECONDO IL SEGUENTE ORDINE:*

- a) *CONIUGI; PARTE DI UNIONE CIVILE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DELLA LEGGE 76/2016; CONVIVENTE DI FATTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 36, DELLA LEGGE 76/2016, ANAGRAFICAMENTE CONVIVENTE DA ALMENO DUE ANNI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA;*
- b) *FIGLI MAGGIORENNI ANAGRAFICAMENTE CONVIVENTI CON IL NUCLEO RICHIEDENTE;*
- c) *PARENTI FINO AL TERZO GRADO, ANAGRAFICAMENTE CONVIVENTI DA ALMENO UN ANNO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA;*
- d) *AFFINI FINO AL SECONDO GRADO, ANAGRAFICAMENTE CONVIVENTI DA ALMENO UN ANNO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.*

8. CATEGORIE DIVERSIFICATE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE

8.1 *SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 23, COMMA 5, DELLA L.R. 16/2016 ED AL FINE DI ASSICURARE L'INTEGRAZIONE SOCIALE NELL'ASSEGNAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE, SONO PREVISTE LE SEGUENTI CATEGORIE DIVERSIFICATE DI NUCLEI FAMILIARI:*

- a) *ANZIANI: NUCLEI FAMILIARI DI NON PIÙ DI DUE COMPONENTI O PERSONE SINGOLE CHE, ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, ABBIANO COMPIUTO 65 ANNI, OVVERO QUANDO UNO DEI DUE COMPONENTI, PUR NON AVENDO TALE ETÀ, SIA TOTALMENTE INABILE AL LAVORO AI SENSI DELLE LETTERE A), B), C), DEL PUNTO 4, DELLE CONDIZIONI FAMILIARI DI CUI*

ALL'ALLEGATO 1, O QUANDO UNO DEI DUE COMPONENTI ABBA COMUNQUE UN'ETÀ SUPERIORE A 75 ANNI; TALI PERSONE SINGOLE O NUCLEI FAMILIARI POSSONO AVERE MINORI A CARICO;

- b) FAMIGLIE DI NUOVA FORMAZIONE: NUCLEI FAMILIARI DA COSTITUIRSI PRIMA DELLA CONSEGNA DELL'ALLOGGIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4 DEL 4 AGOSTO 2017 E S.M.I, OVVERO COSTITUITISI ENTRO I DUE ANNI PRECEDENTI LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA; IN TALI NUCLEI POSSONO ESSERE PRESENTI FIGLI MINORENNI O MINORI AFFIDATI;
- c) NUCLEI MONOPARENTALI: NUCLEI FAMILIARI DI UN COMPONENTE, CON UN EVENTUALE MINORE O PIÙ A CARICO;
- d) DISABILI: NUCLEI FAMILIARI NEI QUALI UNO O PIÙ COMPONENTI SONO AFFETTI DA MINORAZIONI O MALATTIE INVALIDANTI CHE COMPORTANO UN HANDICAP GRAVE (ART. 3, COMMA 3, LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104), OVVERO UNA PERCENTUALE DI INVALIDITÀ CERTIFICATA AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE O DAI COMPETENTI ORGANI SANITARI REGIONALI, SUPERIORE AL 66% (SESSANTASEI PER CENTO);
- e) Altra categoria di particolare e motivata rilevanza sociale se prevista

9. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE — DETERMINAZIONE ISBAR

9.1 A SEGUITO DELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE, LA PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE DETERMINA, PER CIASCUNA DOMANDA, IL PUNTEGGIO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE DI BISOGNO ABITATIVO (ISBAR) E INDIVIDUA, PER IL RELATIVO NUCLEO FAMILIARE, L'APPARTENENZA ALLA CATEGORIA DIVERSIFICATA PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE.

9.2 LA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE DI BISOGNO ABITATIVO (ISBAR) È EFFETTUATA SULLA BASE DEI VALORI ATTRIBUITI ALLE CONDIZIONI FAMILIARI, ABITATIVE ED ECONOMICHE, NONCHÉ ALLA DURATA DEL PERIODO DI RESIDENZA, NELLA REGIONE E NEL COMUNE, DOVE È LOCALIZZATA L'UNITÀ ABITATIVA DA ASSEGNARE, SECONDO QUANTO PREVISTO AI PUNTI 10, 11, 12 E 13 DELL'AVVISO.

9.3 TALI SPECIFICI VALORI SONO SOMMATI, NEL RISPETTO DEI CRITERI DI COMPATIBILITÀ TRA LE DIVERSE CONDIZIONI DELLE SITUAZIONI DI DISAGIO, DI CUI AI SUCCESSIVI PUNTI 10 E 11.

10. CONDIZIONI FAMILIARI

LE CONDIZIONI DI "ANZIANI", "FAMIGLIE DI NUOVA FORMAZIONE", "NUCLEI FAMILIARI DI UN COMPONENTE, CON UN EVENTUALE MINORE O PIÙ A CARICO" NON SONO TRA LORO COMPATIBILI.

10.1 ANZIANI

NUCLEI FAMILIARI DI NON PIÙ DI DUE COMPONENTI O PERSONE SINGOLE CHE, ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, ABBIANO COMPIUTO 65 ANNI, OVVERO QUANDO UNO DEI DUE COMPONENTI, PUR NON AVENDO TALE ETÀ, SIA TOTALMENTE INABILE AL LAVORO, AI SENSI DELLE LETTERE A), B), C) DEL SUCCESSIVO PUNTO 10.4, O ABBA UN'ETÀ SUPERIORE A 75 ANNI; TALI PERSONE SINGOLE O NUCLEI FAMILIARI POSSONO AVERE MINORI A CARICO:

- A) UN COMPONENTE CON ETÀ MAGGIORE DI 65 ANNI E L'ALTRO TOTALMENTE INABILE AL LAVORO O CON ETÀ PUNTI 12
MAGGIORE DI 75 ANNI
- B) TUTTI CON ETÀ MAGGIORE DI 65 ANNI PUNTI 9

10.2 FAMIGLIE DI NUOVA FORMAZIONE

NUCLEI FAMILIARI COME DEFINITI ALL'ARTICOLO 14 DEL REGOLAMENTO REGIONALE, DA COSTITUIRSI PRIMA DELLA CONSEGNA DELL'ALLOGGIO, OVVERO COSTITUITISI ENTRO I DUE ANNI PRECEDENTI ALLA DATA DELLA DOMANDA, CON LE MODALITÀ RIPORTATE NELL'ARTICOLO 6, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO REGIONALE; IN TALI NUCLEI POSSONO ESSERE PRESENTI FIGLI MINORENNI O MINORI AFFIDATI:

- A) FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE CON MINORI PUNTI 10
- B) FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE SENZA MINORI PUNTI 9

10.3 NUCLEI FAMILIARI DI UN COMPONENTE, CON UN EVENTUALE MINORE O PIÙ A CARICO

NUCLEI FAMILIARI DI UN COMPONENTE, CON UN EVENTUALE MINORE O PIÙ A CARICO:

- A) PERSONA SOLA CON UNO O PIÙ MINORI A CARICO PUNTI 10
- B) PERSONA SOLA PUNTI 9

10.4 DISABILI

NUCLEI FAMILIARI NEI QUALI UNO O PIÙ COMPONENTI SONO AFFETTI DA MINORAZIONI O MALATTIE INVALIDANTI CHE COMPORTANO UN HANDICAP GRAVE (ART. 3, COMMA 3, LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104), OVVERO UNA PERCENTUALE DI INVALIDITÀ CERTIFICATA AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE O DAI COMPETENTI ORGANI SANITARI REGIONALI:

- A) DISABILITÀ AL 100% O HANDICAP GRAVE PUNTI 13
- B) DISABILITÀ AL 91% AL 99% PUNTI 11
- C) DISABILITÀ DAL 66% AL 90% PUNTI 9

11. CONDIZIONI ABITATIVE

LA CONDIZIONE DI "ABITAZIONE IMPROPRIA" DI CUI AL PUNTO 11.1. LETTERA A, NON È COMPATIBILE CON LE ALTRE CONDIZIONI ABITATIVE.

LA CONDIZIONE DI "RILASCIO ALLOGGIO" NON È COMPATIBILE CON LA CONDIZIONE DI "COABITAZIONE".

LA CONDIZIONE DI "GENITORE SEPARATO O DIVORZIATO" NON È COMPATIBILE CON LA CONDIZIONE DI "RILASCIO ALLOGGIO".

11.1 ABITAZIONE IMPROPRIA

A. RICHIEDENTI CHE DIMORINO:

- A1. DA ALMENO 6 MESI IN LOCALI NON ORIGINARIAMENTE DESTINATI ALLA RESIDENZA ABITATIVA, ANCHE DI TIPO PUNTI 6
RURALE, OVVERO IN LOCALI INABITABILI AI SENSI DEL REGOLAMENTO D'IGIENE DEL COMUNE O IN ALTRO RICOVERO
PROCURATO A TITOLO PRECARIO
- A2. TEMPORANEAMENTE NEGLI ALLOGGI DI CUI ALL'ART. 23 COMMA 13 DELLA L.R. N. 16/2016 (SERVIZI PUNTI 8
ABITATIVI TRANSITORI)
- A3. IN STRUTTURE DI TIPO ALBERGHIERO A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PUNTI 5
- A4. DA ALMENO 1 ANNO PRESSO STRUTTURE DI ASSISTENZA O BENEFICIENZA LEGALMENTE RICONOSCIUTE PUNTI 4

B. RICHIEDENTI CHE RISIEDONO IN ALLOGGIO:

- B1. PRIVO DI SERVIZI IGIENICI INTERNI O CON SERVIZI IGIENICI INTERNI NON REGOLAMENTARI, (VALE A DIRE: LAVELLO, PUNTI 3
TAZZA E DOCCIA O VASCA) O PRIVI DI SERVIZI A RETE (ACQUA O ELETTRICITÀ O GAS) O IN ALLOGGI PER I QUALI SIA
STATA ACCERTATA DALL'ATS LA CONDIZIONE DI ANTIGIENICITÀ INELIMINABILE CON NORMALI INTERVENTI
MANUTENTIVI
- B2. PRIVO DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (CENTRALIZZATO O CON CALDAIA AUTONOMA), O CON SERVIZI IGIENICI PUNTI 2,5
INTERNI PRIVI DI AERAZIONE NATURALE O MECCANICA, O IN ALLOGGI PER I QUALI SIA STATA ACCERTATA DALL'ATS
LA CONDIZIONE DI ANTIGIENICITÀ ELIMINABILE CON NORMALI INTERVENTI MANUTENTIVI

LE CONDIZIONI DI CUI ALLE LETTERE B1. E B2. DEVONO SUSSISTERE DA ALMENO UN ANNO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

11.2 RILASCIO ALLOGGIO

- A. NUCLEI FAMILIARI CHE DEBBANO RILASCIARE L'ALLOGGIO A SEGUITO DI ORDINANZA, SENTENZA ESECUTIVA O PUNTI 5
VERBALE DI CONCILIAZIONE, OVVERO A SEGUITO DI ALTRO PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO O AMMINISTRATIVO,
QUALORA SIA STATO GIÙ EMESSA DAL TRIBUNALE L'ORDINANZA DI CONVALIDA DELL'ATTO DI RILASCIO
DELL'ALLOGGIO STESSO E SIA DECORSO AL MOMENTO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IL TERMINE FISSATO PER
IL RILASCIO, OVVEROSIA STATO GIÙ NOTIFICATO L'ATTO DI PRECETTO AI FINI DELL'ESECUZIONE.
- B. NUCLEI FAMILIARI CHE ABBIANO RILASCIATO L'ALLOGGIO DA NON PIÙ DI UN ANNO DALLA DATA DI PRESENTAZIONE PUNTI 4
DELLA DOMANDA A SEGUITO DI ORDINANZA, SENTENZA ESECUTIVA O VERBALE DI CONCILIAZIONE, OVVERO A
SEGUITO DI ALTRO PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO O AMMINISTRATIVO

11.3. GENITORE SEPARATO O DIVORZIATO

CONIUGE LEGALMENTE SEPARATO O DIVORZIATO IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO CORRISPONDENTE AL LIMITE ISEE PUNTI 4
PER L'ACCESSO AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE VIGENTE CHE, A SEGUITO
DI PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, È OBBLIGATO AL VERSAMENTO DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI E
NON È ASSEGNATARIO O COMUNQUE NON HA LA DISPONIBILITÀ DELLA CASA CONIUGALE IN CUI RISIEDONO I FIGLI, ANCHE SE DI
PROPRIETÀ DEL MEDESIMO CONIUGE. IL RILASCIO DELLA CASA CONIUGALE IN CUI RISIEDONO I FIGLI DEVE ESSERE AVVENUTO DA
NON PIÙ DI UN ANNO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

11.4. BARRIERE ARCHITETTONICHE/CONDIZIONI ACCESSIBILITÀ

- A) RICHIEDENTI CON PRESENZA NEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE DI UNO O PIÙ COMPONENTI AFFETTI DA HANDICAP, DI PUNTI 7
CUI ALLA DEFINIZIONE DEL PUNTO 10.4. DELLE "CONDIZIONI FAMILIARI", CHE ABITINO IN UN ALLOGGIO CHE, PER
ACCESSIBILITÀ O PER TIPOLOGIA, NON CONSENTA UNA NORMALE CONDIZIONE ABITATIVA (BARRIERE
ARCHITETTONICHE, MANCANZA DI SERVIZI IGIENICI ADEGUATI O DI UN LOCALE SEPARATO PER LA PATOLOGIA
PRESENTE)
- B) RICHIEDENTI, CON PRESENZA NEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE DI UNO O PIÙ COMPONENTI DI CUI ALLE DEFINIZIONI PUNTI 2
DEI PUNTI 10.1. O 10.4. DELLE "CONDIZIONI FAMILIARI", CHE ABITINO CON IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE IN
UN ALLOGGIO CHE NON È SERVITO DA ASCENSORE ED È SITUATO SUPERIORMENTE AL PRIMO PIANO

11.5. SOVRAFFOLLAMENTO

RICHIEDENTI CHE ABITANO CON IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE DA ALMENO UN ANNO IN:

- A) ALLOGGIO CHE PRESENTA FORTE SOVRAFFOLLAMENTO, VALE A DIRE: PUNTI 2,5
- 3 O PIÙ PERSONE IN 1 VANO ABITABILE = 17 MQ
 - 4 O 5 PERSONE IN 2 VANI ABITABILI = 34 MQ
 - 6 PERSONE IN 3 O MENO VANI ABITABILI = 50 MQ
- B) ALLOGGIO CHE PRESENTA SOVRAFFOLLAMENTO, VALE A DIRE: PUNTI 2
- 1 O 2 PERSONE IN 1 VANO ABITABILE = 17 MQ
 - 3 PERSONE IN 2 VANI ABITABILI = 34 MQ
 - 4 O 5 PERSONE IN 3 VANI ABITABILI = 50 MQ
 - 6 PERSONE IN 4 VANI ABITABILI = 67 MQ
 - 7 O PIÙ PERSONE IN 5 VANI ABITABILI = 84 MQ

11.6. COABITAZIONE

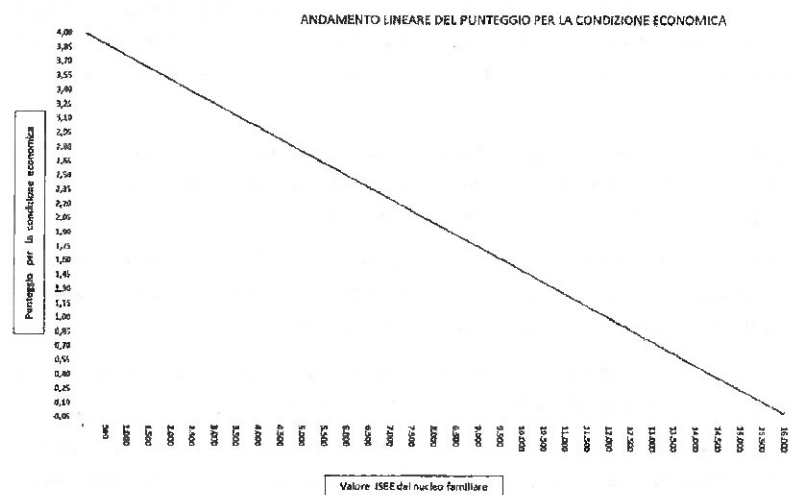
RICHIEDENTI CHE ABITANO CON IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE IN UNO STESSO ALLOGGIO E ANAGRAFICAMENTE CONVIVENTI DA ALMENO UN ANNO CON ALTRO O PIÙ NUCLEI FAMILIARI

- A) **NUCLEI NON LEGATI DA VINCOLI DI PARENTELA O DI AFFINITÀ** PUNTI **1**
- B) **NUCLEI LEGATI DA VINCOLI DI PARENTELA O DI AFFINITÀ ENTRO IL QUARTO GRADO** PUNTI **0,5**

12 CONDIZIONI ECONOMICHE

12.1. Il punteggio per la condizione economica è determinato confrontando il valore di ISEE del nucleo familiare, con il limite di ISEE fissato per l'accesso, e moltiplicando il risultato per il valore massimo che è attribuito alla condizione economica.

$(\text{Limite ISEE per l'accesso} - \text{valore ISEE del nucleo familiare}) / (\text{Limite ISEE per l'accesso}) * 4$



13. PERIODO DI RESIDENZA

13.1 IL PUNTEGGIO È RICONOSCIUTO IN FUNZIONE DEL PERIODO DI RESIDENZA DEL NUCLEO FAMILIARE NELLA REGIONE LOMBARDIA E NEL COMUNE DOVE È LOCALIZZATO L'ALLOGGIO PER CUI SI PRESENTA DOMANDA. I DUE PUNTEGGI SONO CUMULABILI.

PERIODO DI RESIDENZA NELLA REGIONE	PUNTEGGIO
- MAGGIORE DI 5 E FINO A 10 ANNI	3
- MAGGIORE DI 10 E FINO A 15 ANNI	4,5
- MAGGIORE DI 15 ANNI	6,5

PERIODO DI RESIDENZA NEL COMUNE	PUNTEGGIO
- FINO A 2 ANNI	1
- MAGGIORE DI 2 E FINO A 4 ANNI	2
- MAGGIORE DI 4 E FINO A 7 ANNI	3,5

- MAGGIORE DI 7 E FINO A 10 ANNI	5,5
- MAGGIORE DI 10 ANNI	8

14. FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

- 14.1 LE GRADUATORIE, DISTINTE PER ENTE PROPRIETARIO E RIFERITE A CIASCUN TERRITORIO COMUNALE SONO FORMATE ORDINANDO LE DOMANDE DEI NUCLEI FAMILIARI, SECONDO IL PUNTEGGIO DECRESCENTE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE DI BISOGNO ABITATIVO (ISBAR).
- 14.2 NEL CASO DI DOMANDE CON PARI PUNTEGGIO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE DI BISOGNO ABITATIVO (ISBAR), LA POSIZIONE IN GRADUATORIA È DETERMINATA IN BASE AI SEGUENTI CRITERI, IN ORDINE DI PRIORITÀ:
- MAGGIORE DURATA DEL PERIODO DI RESIDENZA SUL TERRITORIO COMUNALE DOVE È COLLOCATA L'UNITÀ ABITATIVA;
 - MAGGIORE DURATA DEL PERIODO DI RESIDENZA SUL TERRITORIO REGIONALE;
 - PUNTEGGIO DELLA CONDIZIONE DI DISAGIO FAMILIARE PIÙ ELEVATO;
 - PUNTEGGIO DELLA CONDIZIONE DI DISAGIO ABITATIVO PIÙ ELEVATO;
 - PUNTEGGIO DELLA CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO PIÙ ELEVATO.
- 14.3 NEL CASO IN CUI IL NUCLEO FAMILIARE INDICHI PIÙ UNITÀ ABITATIVE, ANCHE DI PROPRIETARI DIFFERENTI, LOCALIZZATE NEI COMUNI DI RESIDENZA O LAVORO, RIFERITI ALLO STESSO AMBITO TERRITORIALE (PIANO DI ZONA DI CUI ALL'ART.18 DELLA L.R. 12 MARZO 2008, N.3), PRESENTA UNA SOLA DOMANDA. SE LE UNITÀ ABITATIVE SONO LOCALIZZATE IN AMBITI TERRITORIALI DIVERSI IL NUCLEO FAMILIARE PRESENTA DUE DOMANDE.
- 14.4 ENTRO 5 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, GLI ENTI PROPRIETARI DELLE UNITÀ ABITATIVE DI CUI AL RELATIVO AVVISO PUBBLICO, CIASCUNO PER LE PROPRIE UNITÀ ABITATIVE, TRAMITE LA PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE, FORMANO E APPROVANO LE GRADUATORIE PROVVISORIE, DI RISPETTIVA COMPETENZA, DISTINTE PER TERRITORIO COMUNALE.
- 14.5 IN CIASCUNA DELLE GRADUATORIE PER OGNI DOMANDA È RIPORTATO IL VALORE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE DI BISOGNO ABITATIVO (ISBAR) E LE PREFERENZE ESPRESSE IN ORDINE ALLE UNITÀ ABITATIVE DISPONIBILI, L'INDICAZIONE DI APPARTENENZA AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI INDIGENZA E DELL'APPARTENENZA ALLE CATEGORIE DIVERSIFICATE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE
- 14.6 LE GRADUATORIE PROVVISORIE SONO PUBBLICATE IMMEDIATAMENTE NELLA PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE, ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE, PER LE UNITÀ ABITATIVE DI PROPRIETÀ COMUNALE, E NEI SITI ISTITUZIONALI DEGLI ENTI PROPRIETARI.
- 14.7 AVVERSO LE GRADUATORIE PROVVISORIE IL RICHIEDENTE PUÒ, ENTRO 15 GIORNI DALLA LORO PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE O SUI SITI ISTITUZIONALI DELLE ALER, PRESENTARE ALL'ENTE PROPRIETARIO LA RICHIESTA DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITÀ CIVILE CHE SIA STATA CONSEGUITA ALL'ESITO DI UN PROCEDIMENTO AVVIATO PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEL CUI ESITO L'INTERESSATO SIA VENUTO A CONOSCENZA SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL'AVVISO.
- 14.8 L'ENTE PROPRIETARIO DECIDE SULL'ISTANZA DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO MEDIANTE PROVVEDIMENTO ESPRESSO, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA RELATIVA PRESENTAZIONE. DECORSO TALE TERMINE, IN MANCANZA DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO DELL'ENTE PROPRIETARIO, L'ISTANZA SI INTENDE ACCOLTA E LE GRADUATORIE PROVVISORIE DIVENTANO DEFINITIVE.
- 14.9 IN ASSENZA DI PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO, LE GRADUATORIE PROVVISORIE DIVENTANO DEFINITIVE DECORSI QUINDICI GIORNI DALLA DATA DELLA LORO PUBBLICAZIONE.
- 14.10 LE GRADUATORIE DEFINITIVE SONO PUBBLICATE, NEI SUCCESSIVI CINQUE GIORNI, NELLA PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE, ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE, PER LE UNITÀ ABITATIVE DI PROPRIETÀ COMUNALE, E NEI SITI ISTITUZIONALI DEGLI ENTI PROPRIETARI.
- #### 15. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
- 15.1 L'ASSEGNAZIONE DELLA SINGOLA UNITÀ ABITATIVA È EFFETTUATA DALL'ENTE PROPRIETARIO A PARTIRE DALLA DOMANDA, IN GRADUATORIA, DEI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI INDIGENZA CON IL PUNTEGGIO DELL'INDICATORE DI BISOGNO ABITATIVO PIÙ ELEVATO, CON PRIORITÀ PER QUELLI RESIDENTI NEL COMUNE DOVE È UBICATA L'UNITÀ ABITATIVA, NEL RISPETTO DEL LIMITE DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO REGIONALE VIGENTE E, SUCCESSIVAMENTE, NELL'ORDINE DELLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ART. 12, COMMA 3, DELLO STESSO REGOLAMENTO.

15.2 *NEL CASO IN CUI IL NUCLEO FAMILIARE SIA POSIZIONATO SU PIÙ DI UN'UNITÀ ABITATIVA DELLO STESSO ENTE PROPRIETARIO, LA SCELTA DELL'UNITÀ ABITATIVA DA ASSEGNARE È EFFETTUATA DALL'ENTE PROPRIETARIO AL FINE DI GARANTIRE L'INTEGRAZIONE SOCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DEL REGOLAMENTO REGIONALE VIGENTE.*

15.3 *L'ENTE PROPRIETARIO NELLA PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE DÀ ATTO DELL'AVVENUTA ASSEGNAZIONE DELL'UNITÀ ABITATIVA, AL FINE DI CONSENTIRE LA CANCELLAZIONE DELLA DOMANDA SE PRESENTE NELLA GRADUATORIA DI ALTRI ENTI*

15.4 *AL FINE DI EVITARE FENOMENI DI ABUSIVISMO, QUALORA SI RENDANO DISPONIBILI UNITÀ ABITATIVE DOPO LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO, L'ENTE PROPRIETARIO PUÒ PROPORRE L'ASSEGNAZIONE DELLE MEDESIME UNITÀ ABITATIVE AI NUCLEI FAMILIARI IN ORDINE DI GRADUATORIA FINO ALL'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA ALL'AVVISO SUCCESSIVO.*

16. CANONE DI LOCAZIONE

16.1 *IL CANONE DI LOCAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI È STABILITO DALL'ART. 31 DELLA L.R. 27/2009.*

17. CONTROLLI

17.1 *L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 71 E SEGUENTI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445, PROCEDERÀ AD "EFFETTUARE IDONEI CONTROLLI, ANCHE A CAMPIONE, E IN TUTTI I CASI IN CUI SORGONO FONDATAI DUBBI, SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CUI AGLI ARTT. 46 E 47 DEL CITATO D.P.R.*

FERMA RESTANDO LA RESPONSABILITÀ PENALE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, QUALORA DAL CONTROLLO EFFETTUATO DALL'AMMINISTRAZIONE EMERGA LA NON VERIDICITÀ DEL CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE, IL DICHIARANTE ED I COMPONENTI IL SUO NUCLEO FAMILIARE, DECADONO DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA.

NEL PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO, VERRÀ STABILITO IL TERMINE PER IL RILASCIO DELLO STESSO NON ECCEDENTE I SEI MESI.

18. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. *IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AVVERRÀ IN ARMONIA CON QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 2016/679 E DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D. LGS. N. 196/2003), COSÌ COME INDICATO NELL'INFORMATIVA PRIVACY RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ALLEGATA ALLA DOMANDA.*

19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI INDIZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO È LA DOTT.SSA MARIALUISA MADORNALI RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI TRESORE BALNEARIO (COMUNE CAPOFILA)

